

OGGETTO: Decentramento delle funzioni catastali. Assunzione delle competenze di secondo livello di cui al comma 2 lettera b) dell'art. 3 DPCM 14 giugno 2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il DPCM 14 giugno 2007 che disciplina il decentramento delle funzioni catastali ai Comuni ai sensi della Legge n.296/2006;

Vista l'allegata relazione del Settore Tributi con la quale, dato atto della struttura organizzativa esistente e delle sue potenzialità, si propone di assumere le funzioni catastali previste all'opzione di secondo livello di cui al comma 2 lettera B) dell'art. 3 del Decreto citato, al fine di sviluppare ulteriormente il Servizio Catasto sia per quanto attiene alle prestazioni offerte alla cittadinanza che per una più ampia autonomia di gestione della banca dati catastale;

accoltene le motivazioni e conclusioni;

richiamato l'art. 10 del DPCM citato che stabilisce modalità e termini per l'assunzione delle deliberazioni in merito;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del DLgs 18.8.2000 n.267 come da foglio allegato;

DELIBERA

1 - di assumere la gestione diretta delle seguenti funzioni, previste al comma 2 lettera b) Opzione di secondo livello – dell'art .3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007. che comprendono le funzioni di primo livello - lettera a) sottoelencate:

1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;
2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
4. riscossioni erariali dei diritti catastali.

ed altresì le seguenti, proprie del secondo livello:

1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;
2. confronto, con gli atti di pertinenza del Comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all'Agenzia del Territorio per la definizione e l'aggiornamento del catasto fabbricati;
3. verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
4. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto terreni.

2 - di affidare all'Agenzia del Territorio le funzioni catastali residue

3 - di dare atto che, ai sensi dell'art.2 comma 3 del Decreto citato, la gestione delle funzioni nonché i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproca tra Comune e Agenzia verranno definiti con apposita convenzione

4 - di dare mandato al Direttore del Settore Tributi per la firma della convenzione di cui al punto precedente;

5 - di impegnarsi all'osservanza delle regole tecniche, procedurali e operative prescritte dal DPCM citato;

6 - di trasmettere la presente deliberazione all'Agenzia del Territorio, nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo.

La delibera è stata approvata all'unanimità con i voti favorevoli dei gruppi: ULIVO, PRC, VERDI, IDV, PDCL, S.D, F.I, AN. Assenti: LN, FIN. X SESTO.



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Oro al Valor Militare

SETTORE: Tributi

All'Amministrazione Comunale

Sede

Oggetto: Decentramento delle funzioni catastali. Assunzione delle competenze di secondo livello di cui al comma 2, lettera B) DPCM 14 giugno 2007.

Il DLgs n. 112/1998 e il DPCM 14.6.2007 avevano avviato il processo di decentramento ai Comuni delle funzioni catastali, attribuendo agli Enti la facoltà di determinare la forma gestionale più adeguata allo specifico contesto, con riferimento alle proprie politiche al servizio dei cittadini e delle imprese, alle politiche di gestione delle funzioni comunali, allo stato della propria organizzazione e delle infrastrutture disponibili.

Avevano altresì previsto che i Comuni operassero, anche con gradualità, una scelta in merito alle funzioni da assumere entro tre aggregati in ordine progressivo di complessità (definiti **Opzione di primo, secondo e terzo livello**) e stabilito precisi limiti temporali entro i quali assumere le relative deliberazioni.

Entro il primo termine assegnato, il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 44 del 24 settembre 2007, adottato all'unanimità, aveva deliberato di assumere la **gestione diretta autonoma** delle funzioni catastali qualificate **Opzione di primo livello** al comma 2 lettera a) del DPCM citato. Tali funzioni comprendono :

1. la consultazione della banca dati unitaria nazionale e dei servizi di visura catastale;
2. la certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
3. l'aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
4. le riscossioni erariali per i servizi catastali.

Il Consiglio Comunale si era espressamente riservato di assumere, entro il secondo termine utile, fissato dal Decreto al 15 luglio 2009, le ulteriori funzioni previste alle **opzioni di secondo o di terzo livello**, in relazione allo sviluppo che avrebbe avuto il costituendo Servizio Catasto.

Il DPCM prevedeva che, dopo l'assunzione delle deliberazioni da parte dei Comuni, i termini di collaborazione reciproca tra Comuni ed Agenzia del Territorio sarebbero stati oggetto di specifiche convenzioni.

+

Con successivo DPCM 27.3.2008 venivano individuate le risorse di personale da trasferire da Agenzia del Territorio ai 2.955 Comuni che avevano deliberato l'apertura dei servizi decentrati.

Prima della stipula di tali convenzioni, il TAR del Lazio, con sentenza n. 4259/2008, emanata a seguito di un ricorso presentato da Confedilizia, ha di fatto bloccato il processo di decentramento, annullando il DPCM 14.6.2007 e il successivo Protocollo di intesa sottoscritto da Agenzia del Territorio e ANCI.

I Comuni, pur in assenza delle convenzioni, hanno comunque proceduto all'apertura degli Sportelli catastali sul territorio e all'avvio delle attività, seppure in forma limitata.

In particolare, a Sesto il Servizio Catasto è stato costituito nell'ambito del Settore Tributi e ha iniziato ad operare il 20.11.2007 nella forma c.d. di sportello "light", secondo la terminologia utilizzata da Agenzia del Territorio per individuare le realtà decentrate abilitate ad esercitare una parte delle funzioni proprie dell'Opzione di primo livello.

Il Servizio è oggi attivo presso la sede decentrata di via B.Croce 12, si avvale delle prestazioni di due Funzionari - uno Amministrativo con competenze estese anche alla gestione dell'ICI e un Architetto - e di tre geometri.

Da fine novembre 2007 al 31 maggio 2009 il Servizio ha soddisfatto la domanda complessiva di un'utenza in progressiva crescita e risultata superiore a 3.000 unità.

Ha garantito, in dettaglio, la seguente attività:

Informazioni e consulenza	n. 3.264 interventi
Servizio visure per immobili ubicati su tutto il territorio nazionale	n. 14.220
Ritiro Fogli di osservazione per variazioni catastali	n. 863
Sopralluoghi	n. 176

Il Servizio inoltra ad Agenzia del Territorio, ai fini dell'aggiornamento dei dati, tutte le anomalie riscontrate nell'attività di sportello ed è direttamente impegnato nella bonifica della banca dati toponomastica, che presenta rilevanti anomalie e rende difficoltosa la corretta identificazione dei fabbricati.

Nel 2008, in attuazione delle disposizioni dettate dal DL 262/2006, convertito in Legge n.286/2006, il Servizio ha altresì portato a termine il progetto mirato all'individuazione e all'analisi degli immobili iscritti in catasto terreni e segnalati da Agenzia del Territorio quali fabbricati interessati dal venir meno dei requisiti di ruralità ai fini fiscali (cd. immobili "ex rurali"). L'analisi ha riguardato la totalità del 4.152 particelle segnalate da Agenzia.

Dai primi mesi del 2009 ha in corso il progetto diretto alla verifica, ai fini dell'accatastamento, degli immobili censiti nelle categorie catastali del Gruppo E.

Il Servizio Catasto è pertanto ormai una realtà pienamente operante sul territorio, riconosciuta dalla cittadinanza come punto di riferimento per le diverse problematiche attinenti la documentazione inerente gli immobili.

+

Con la Sentenza n. 2174/2009 il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso presentato da ANCI, ha annullato la citata Sentenza del TAR del Lazio, riportando in vigore il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14.6.2007 e i provvedimenti ad esso collegati e di fatto riavviando il processo di decentramento.

Paventando il possibile instaurarsi di un nuovo contenzioso, Agenzia del Territorio non ha ancora dato corso alle procedure dirette alla sottoscrizione delle convenzioni con i Comuni, che consentirebbero la ripresa dell'iter destinato a completarsi con il trasferimento di personale e risorse economiche.

ANCI sta invece operando al fine di garantire che il processo di decentramento possa essere portato a termine, almeno per quella parte di funzioni catastali, - tutte ricomprese nelle Opzioni di primo e secondo livello - che non sono state oggetto di contestazione da parte di Confedilizia.

Per i Comuni si riapre la "finestra" prevista dal DPCM 14.6.2007 per deliberare nuovamente in ordine al livello di decentramento da realizzare a livello locale, eventualmente estendendo le competenze rispetto a quelle assunte con le prime deliberazioni assunte nel 2007.

Si tratta di una opportunità di sviluppo del servizio che, se non colta entro il termine assegnato del 15 luglio prossimo (allo stato attuale non prorogato), rischia di non ripresentarsi. In caso di mancata deliberazione le funzioni svolte dallo Sportello decentrato rimarrebbero infatti quelle limitate all'opzione di primo livello, deliberata il 24 settembre 2007.

Il Servizio Catasto, per la preparazione professionale acquisita e l'esperienza maturata dal personale, è oggi nelle condizioni di garantire, l'assunzione delle funzioni previste dall'opzione di secondo livello, che comprendono le funzioni del primo ed livello ed altresì le seguenti:

1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto fabbricati;
2. confronto, con gli atti di pertinenza del Comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all'Agenzia del Territorio per la definizione e l'aggiornamento del Catasto fabbricati;
3. verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
4. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione culturale del Catasto terreni.

Il servizio ai cittadini e ai professionisti verrebbe in tal modo esteso alla presentazione dei modelli DOCFA e PREGEO, le dichiarazioni tecniche di aggiornamento rispettivamente del Catasto fabbricati e del Catasto terreni.

All'Ente si garantirebbe uno sviluppo sostanziale della possibilità di gestire in modo autonomo la banca dati catastale e di provvedere ai suoi aggiornamenti, indispensabili per una piena conoscenza del territorio.

Ai sensi dell'art. 10, comma 5 del DPCM 14 giugno 2007, le funzioni assunte potranno essere operativamente esercitate a decorrere dal 15 dicembre 2009. L'arco temporale previsto per l'operatività della deliberazione consentirà al personale di formarsi adeguatamente presso Agenzia del Territorio e presso Poli catastali già attivi per quanto attiene alle nuove competenze, come già avvenuto in relazione alle funzioni oggi svolte.

Diventa pertanto importante ed opportuno manifestare, entro il termine del 15 luglio prossimo, la volontà dell'Ente in merito. A tal fine si sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione che prevede lo sviluppo del Servizio con l'assunzione delle funzioni proprie del **secondo livello** di decentramento.



Il Direttore del Settore Tributi
Dott. Rossella Fiori

Sesto San Giovanni, 8.6.2009